



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 21/05/2020

FATTO

I ricorrenti espongono:

- di essere contitolari di n. 4 BFP di £ 100.000 ciascuno emessi tra il 22 febbraio e il 7 settembre 1989
- che relativamente a tutti e quattro i buoni in questione, recanti sul retro un timbro che modifica unicamente i tassi dei primi 20 anni, si rileva che nessuna modifica correttiva è stata apportata in ordine ai rendimenti degli ultimi 10 anni, che vanno perciò liquidati secondo la tabella originaria posta sul retro dei titoli;
- in sede di rimborso i rendimenti sono stati calcolati secondo le percentuali previste per la serie del timbro fino al 30° anno;
- dal momento che il 5° scaglione (dal 21° al 30° anno) di detenzione del titolo stampato sul retro non è stato né variato né annullato né modificato lo stesso deve ritenersi valido ed efficace.

Chiedono la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo la tabella stampata sul retro del titolo

L'intermediario, tra l'altro, afferma:

- Che i clienti contestano l'erroneità del calcolo degli interessi da parte dell'Istituto con riferimento al periodo 21°-30° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- I buoni in oggetto, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q” istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986,
- il rendimento dei buoni della serie Q è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale per il periodo dal 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.
- per il rilascio dei buoni della serie Q l’istituto ha correttamente utilizzato anche i moduli della serie P, provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri previsti dalla normativa.
- in particolare il D.M. ha stabilito di apporre sul retro del titolo un timbro contenente le indicazioni dei nuovi tassi e non anche l’importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e, cioè al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P” non più in emissione).
- che ha legittimamente modificato i rendimenti della serie P, i timbri sono stati apposti sul buono (fronte-retro) in oggetto al momento del rilascio in sostituzione e annullamento dei rendimenti indicati sul modulo, alla luce della normativa sopra richiamata.
- I timbri recano in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole.
- Il DM stabilisce che venga apposto nella parte posteriore del buono un timbro contenente esclusivamente i quattro “*nuovi tassi*” e non anche “*e somme complessivamente dovute*” derivanti dall’applicazione di questi ultimi”.
- La giurisprudenza di merito e legittimità (da ultimo SS.UU. n. 3963/19), nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.
- *“La sussistenza di un affidamento risulta infondatamente invocata, in quanto il titolare del Buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali Buoni (applicabili all’intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019).”*
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha deciso su una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame. In tal caso all’investitore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso.

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso

I clienti in sede di replica hanno:

- confermato sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso;
- specificato che al momento della sottoscrizione non è stato consegnato alcun Foglio Informativo;
- l’unico documento che permetteva di conoscere i rendimenti erano i buoni stessi.

DIRITTO

I buoni oggetto della presente controversia sono stati emessi, successivamente all’entrata in vigore del D.M 13.06.1986, su modulo stampigliato della serie “P”. Nella facciata anteriore recano un timbro di variazione con la dicitura “SERIE Q/P”, mentre al retro, la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie Q/P. Per gli anni dal 21° al 30° il retro indica *“più lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Con riferimento a fattispecie come quelle qui in esame il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020) si è così pronunciato: *“Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni”* Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero della Serie Q/P, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato nella citata sentenza della Corte di cassazione n. 13979 del 15/06/2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014). D’altro canto tale rendimento originario può essere riconosciuto solo al netto della ritenuta fiscale, come previsto dal d.l. n. 556/1986.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA